

## PRESTAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI – BONUS NIDO E ASSEGNO UNICO

Circolare 6/2024

Riferimenti normativi:

*Legge n. 213 del 30/12/2023*

*Messaggio INPS n. 15 del 2/01/2024*

*Messaggio INPS n. 572 del 8/02/2024*

Riportiamo di seguito alcune novità in merito al “Bonus Nido” e all’“Assegno Unico e Universale” introdotte dalla Legge n. 213 del 30/12/2023.

### **Bonus Nido**

Per l’anno 2024, il valore del “Bonus Nido”, istituito dalla L. n. 232/2016, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni e affetti da gravi patologie croniche, riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000,00 euro nei quali sia già presente un figlio di età inferiore a 10 anni, è incrementato di 2.100,00 euro. In tali casi il bonus complessivo sarà quindi di 3.600,00 euro.

### **Assegno unico e universale per i figli a carico**

L’Assegno Unico e Universale, che dal 2022 ha sostituito l’Assegno per il Nucleo familiare e le detrazioni fiscali per figli a carico, è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che procedono con la presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno dell’anno in corso. L’Assegno Unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240,00 euro. In tali casi, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

L’INPS con il messaggio n. 15/2024 ricorda che le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, **fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda** (es. nascita di un figlio). Pertanto, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda per l’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decadenza, revocata, rinunciata o respinta.

Per il calcolo del nuovo valore ISEE è invece necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024 (tramite Patronato oppure direttamente sul sito dell’INPS con procedura ISEE precompilato).

In assenza di certificazione ISEE, l’importo dell’Assegno Unico sarà calcolato, a partire dal mese di marzo 2024, con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Cordiali saluti.